



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 30-01-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (NUOVA IMU) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:10, presso questa sede municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOZZELLI EMILIANO	SINDACO	P
NARDONE ROBERTO	VICE SINDACO	A
MANCINI GABRIELLA	ASSESSORE	A
CATENARO ANDREA	ASSESSORE	P
FLAMMINIO ROSALINDA	ASSESSORE.	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2 come indicato nel prospetto sopra riportato;

Presidente - Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.

Segretario Generale - Dott.ssa **MARRA ANTONELLA**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.140 DEL 28-12-2022**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (NUOVA IMU) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-12-22

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-12-22

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

La Giunta Comunale
su proposta dell'Assessore alla Finanze
Sig. Roberto Nardone

Premesso che:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- ✓ a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- ✓ l'IMU è ora disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17.09.2020 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU.

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone all'art. 1:

- ✓ comma 748, che l'aliquota base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- ✓ comma 750, che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ comma 751, che, fino al 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 2022 sono esenti in presenza delle condizioni suddette, salvo diverse disposizioni normative governativo-ministeriali;
- ✓ comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ comma 753, che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;
- ✓ comma 754, che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- ✓ comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Preso atto che:

- ✓ ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- ✓ la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 marzo 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ✓ ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Constatato che al momento della stesura del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale non risulta pubblicato alcun prospetto delle aliquote cui conformarsi;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Richiamato l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e smi dal quale si evince che gli Enti locali, salvo proroghe a taratura nazionale, sono tenuti all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 di ogni anno;

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 17.09.2020 sono state fissate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU riportate nel prospetto seguente:

Fattispecie Aliquota/detrazione	Aliquota IMU per mille
Abitazione Principale e relativa pertinenza nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	0
Abitazione principale e relative pertinenze SOLO per cat. A/1-A/8-A/9	6,00
Aliquota ordinaria - altri immobili	9,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.214	1
Fabbricati classificati nel gruppo catastale cat. D, ad eccezione della cat. D 10	9,60
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori	0

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.	
Terreni Agricoli	7,60
Fabbricati abitativi e relative pertinenze tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità' come propria residenza principale.	10,60
Aree fabbricabili	7,60
Detrazioni	
Detrazione per abitazione principale – SOLO PER CAT. A/1-A/8-A/9	200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00

Visto l'art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale si è previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Ravvisato che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni della Nuova IMU così come elaborate nell'anno 2020, ossequiando le disposizioni normative di cui alla L.160/2019;

Visti i pareri che si esprimono favorevoli in calce al presente atto in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari il controllo preventivo di correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali;

Con votazione unanime, accertata dal Segretario Generale con appello nominale,

UNANIME

D E L I B E R A

- DI CONFERMARE**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, per l'anno 2023, le aliquote della Nuova IMU - così come elaborate nell'anno 2020 - come da prospetto seguente, in considerazione del fatto che non risulta ancora adottato il Decreto MEF, previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per l'individuazione delle fattispecie imponibili:

Fattispecie Aliquota/detrazione	Aliquota IMU per mille
Abitazione Principale e relativa pertinenza nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	0
Abitazione principale e relative pertinenze SOLO per cat. A/1-A/8-A/9	6,00
Aliquota ordinaria - altri immobili	9,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.214	1
Fabbricati classificati nel gruppo catastale cat. D, ad eccezione della cat. D 10	9,60
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.	0
Terreni Agricoli	7,60
Fabbricati abitativi e relative pertinenze tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità' come propria residenza principale	10,60
Aree fabbricabili	7,60
Detrazioni	
Detrazione per abitazione principale – SOLO PER CAT. A/1-A/8-A/9	200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00

2. **DI INVIARE** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Generale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARRA ANTONELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 57 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEELL e contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del TUEELL.

Li 30-01-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Li 30-01-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARRA ANTONELLA
